COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI

COSENZA, ROSSANO, PAOLA E CASTROVILLARI

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

e Trasparenza 2022 - 2024

**INDICE**

**1. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**

1.1 Premessa 2

1.2 Entrata in vigore 2

 1.3 Obiettivi 2

1.4 Riferimento Normativo 3

1.5 Soggetti destinatari del Piano 8

1.6 Responsabile della Prevenzione della Corruzione 9

 1.7 Interazione fra RPTC e responsabile protezione dati 10

1.8 Gestione del Rischio 10

1.9 Analisi del Contesto 11

1.10 Cassa Nazionale del Notariato 12

1.11 Consiglio Notarile Distrettuale 13

1.12 Mappature delle Aree ed individuazione delle stesse 14

1.13 Codice di comportamento del personale 22

1.14 Whistleblowwing 22

1.15 Sezioni Aree 23

**2. Sezione Trasparenza 24**

**1. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**

**Premessa**

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche “PTPCT” o semplicemente “Piano”) è adottato in ossequio all’articolo 1, comma 5, lett. a) della Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, ottemperando alle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “A.N.AC.”), ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della sopraindicata legge.

Il PTPCT, avente validità triennale, con possibilità di aggiornamento, è il documento programmatico che assicura e promuove un sistema di valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione al fine di definire, aggiornare e implementare le strategie di prevenzione del fenomeno corruttivo. Per tale ragione, il Piano costituisce l’atto attraverso cui vengono individuate le misure concrete di carattere amministrativo e organizzativo per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità annesse alle attività istituzionalmente svolte dal Consiglio Notarile di Cosenza.

Le strategie individuate sono pianificate per il triennio 2022-2024 e sono state definite a seguito di una preliminare fase di analisi dei processi e delle competenze del Consiglio notarile di Cosenza (di seguito anche “Consiglio Distrettuale”), esaminando l’organizzazione, le direttive e le prassi di funzionamento, per meglio identificare le attività nell’ambito delle quali è più elevata l’esposizione al rischio di corruzione (cd. Aree di Rischio).

Con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di adeguamento normativo ed elevare il grado di prevenzione del Consiglio Distrettuale, le misure individuate sono proporzionate al rischio in coerenza con la valutazione del diverso livello di esposizione al fenomeno corruttivo e per ciascuna delle suddette sono indicati i responsabili per l’attuazione nei tempi preposti.

Il sistema di prevenzione della corruzione posto in essere dal Consiglio Distrettuale di Cosenza è costantemente monitorato al fine di valutare la sua efficacia nel tempo, in considerazione delle normative di riferimento e degli eventuali cambiamenti in materia, nonché delle disposizioni interne.

 **Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti**

Il PTPCT entra in vigore successivamente all’approvazione da parte del Consiglio, ha una validità triennale e, come da delibera ANAC 777/2021, non dovrà necessariamente essere aggiornato, ma si avrà la possibilità di confermarlo annualmente fino al 2024.

**Obiettivi**

Il PTPC costituisce l’atto attraverso il quale vengono individuate le strategie complessive per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità con riferimento alle attività istituzionalmente svolte dal Consiglio Distrettuale di Cosenza. Gli strumenti finalizzati alla prevenzione e costituenti il Piano medesimo andranno via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al ritorno ottenuto dalla loro applicazione.

L’obiettivo finale che si intende perseguire è quello di creare un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto delle regole, ovvero una cultura della legalità e dell’etica pubblica tale da realizzare un filtro sempre più stretto verso eventuali tentativi di comportamenti illeciti. I mezzi principali attraverso i quali raggiungere l’obiettivo sono, in particolare:

- la sensibilizzazione di tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento;

- osservare le procedure e le regole interne;

- assicurare la correttezza dei rapporti tra l’Ordine ed i soggetti che con lo stesso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo ad ipotesi di situazioni di conflitto d'interesse;

- vigilare sul rispetto delle disposizioni relative alla inconferibilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013

**1 Riferimenti Normativi**

1. *Disposizioni normative concernenti gli obblighi di prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi:*

Per la stesura del Piano si è tenuto conto, fra le altre, delle norme di seguito elencate:

* il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
* Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
* Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
* il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con delibera dell’A.N.A.C. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
* il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, con particolare riguardo all’art. 2, commi 2 e 2 bis;
* il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
* il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
* il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
* Legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, volta a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento delle sanzioni per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, a quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, alla reintroduzione del reato di falso in bilancio
* Determinazione dell’ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante ”Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;
* Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
* Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 831 del 3.8.16) pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016;
* D.Lgs. del 25 maggio 2016 n. 97 – “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
* Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 - “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”;
* Determinazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione
* Legge 30 novembre 2017, n. 179 – “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
* Delibera ANAC n. 241 del 8.03.2017 - “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 su obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”;
* Determinazione ANAC n.1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
* ANAC Linee Guida recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”;
* Linee guida recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”;
* ANAC Delibera numero 907 del 24 ottobre 2018 Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali;
* ANAC Delibera 30 ottobre 2018 Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n. 1033);
* ANAC Delibera n. 1102/18 - Regolamento del 7/12/18 - Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’art. 211 del decreto stesso;
* Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.
* ANAC Delibera n. 114 del 13 febbraio 2019 concernente le Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”;
* DELIBERA ANAC 15 maggio 2019 Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (Delibera n. 417);
* Autorità Nazionale Anticorruzione, Linee guida 11 aprile 2019 "Misure straordinarie art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90";
* Circolare n. 1 del 2019 Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d.FOIA) – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro Pubblica Amministrazione.
* Linee guida n. 4 aggiornate a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno 2019 n. 55 - Aggiornamento delle Linee guida, ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273 Delibera ANAC 636 del 10 luglio 2019;
* DELIBERA ANAC 5 giugno 2019 Linee guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”.(Delibera n. 494);
* DELIBERA ANAC 26 giugno 2019 Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241, per l'applicazione dell'articolo 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (Delibera n. 586);
* DELIBERA ANAC 26 giugno 2019 Linee guida n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea». (Delibera n. 570);
* ANAC - Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
* Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 920 nell'adunanza del 16 ottobre 2019);
* Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Approvato con delibera n. 861 del 2.10.2019);
* DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
* Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 Piano Nazionale Anticorruzione 2019.
* ANAC - Bozza di linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche;
* ANAC - Seste linee guida sui requisiti dei commissari ed esperti nominati ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 90 del 2014 e sull’applicabilità della disciplina in materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi.
* - D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in L.120/2020
1. *Delibere da parte dell’A.N.AC.:*
* Delibera n. 72 del 13 settembre 2013, approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2013);
* Delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";
* Delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, avente per oggetto “Parere dell'Autorità sull'applicazione della Legge 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”;
* Delibera n. 12 del 28 ottobre 2015 approvazione dell’“Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2015);
* Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2016);
* Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili”;
* Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 concernente “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013” contenenti una prima serie di indicazioni, utili per valutare in concreto l’effettiva esistenza di esclusioni e limiti all’accesso”;
* Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 concernente “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;
* Delibera n. 241 del 8 marzo 2017 concernente “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 97/2016”;
* Delibera n. 358 del 29 marzo 2017 “Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”;
* Delibera n. 1134 del 8 Novembre 2017, recante “Linee guida attuative della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici”;
* Comunicato del 28 giugno 2017, avente ad oggetto “Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici”;
* Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, approvazione dell’“Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2017);
* Delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018 approvazione del “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ A.N.AC. e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990”;
* Delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 contenente il “Regolamento A.N.AC. sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”;
* Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 approvazione dell’“Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2018);
* Delibera n. 1143 del 12 dicembre 2018 “Concernente gli obblighi di trasmissione del Piano triennale della prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5 e 8, L. 190/2012) e il termine per la trasmissione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 14, L. 190/2012);
* Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”.
* Delibera n. 1064 del 13/11/2019 recante: “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
* Delibera n. 777 del 24 novembre 2021.
1. *Disposizioni normative afferenti agli ordini professionali:*

*\_ Legge 16 febbraio 1913 n. 89, Regio Decreto 10 settembre 1914 n. 1326;*

*\_ Decreto legislativo 24 aprile 2006 n.166;*

* Regio Decreto Legge 24 gennaio 1924, n. 103 “Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative”;
* Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”;
* Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
* Comunicato del Presidente A.N.AC. del 6 luglio 2016 recante “Precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla trasparenza negli ordini e nei collegi professionali”;
* Comunicato del Presidente A.N.AC. del 28 giugno 2017 recante “Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici”;

Stante il disposto di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legge n.101 del 31 agosto 2013 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni” – convertito con modificazioni dalla Legge n.125 del 30 ottobre 2013 – il Consiglio notarile Distrettuale non è tenuto a nominare un Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito “OIV”).

Le incombenze dell’OIV disposte dalla Legge 190/2012, qualora compatibili e applicabili, sono svolte direttamente dal RPCT o dal soggetto designato per competenza.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la suddetta disciplina è applicabile, in quanto compatibile, ai Consigli Notarili Distrettuali. A tale proposito, all’interno del Piano Nazionale Anticorruzione del 2016, l’A.N.AC. ha definito le modalità semplificate di attuazione degli obblighi di pubblicazione in considerazione della natura, dimensione organizzativa e attività amministrative svolte dagli Enti Professionali.

1. *Disposizioni normative del codice penale riguardanti i reati di corruzione:*
* Articolo 314 c.p. – Peculato;
* Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
* Articolo 317 c.p. – Concussione;
* Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione;
* Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
* Articolo 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari;
* Articolo 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
* Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
* Articolo 321 c.p. - Corruzione attiva;
* Articolo 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;
* Articolo 323 c.p. - Abuso d’ufficio;
* Articolo 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio;
* Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione;
* Articolo 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
* Articolo 648 ter 1 c.p. - Delitto di autoriciclaggio.

La nozione di corruzione a cui si fa riferimento nella redazione del presente Piano coincide nella sua definizione più ampia ovvero nella commissione dei reati propriamente detti e nei comportamenti anche privi di rilevanza penale che, tuttavia, sono in contrasto con il principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione nonché riconducibili al concetto di *corruttela* e *mala gestio*.

Il concetto di corruzione, non previsto nelle disposizioni della Legge 190/2012, deve essere inteso “*in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*”[[1]](#footnote-1).

Per tale ragione, le situazioni rilevanti non si esauriscono nella violazione della fattispecie penalistica, ma altresì qualora vi fosse un malfunzionamento dell’amministrazione – a prescindere dalla rilevanza penale – a causa dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite per il perseguimento di finalità di interesse privato.

In accordo con quanto sopra esposto, nel PNA dell’A.N.AC., la definizione di corruzione è configurata con il termine “*maladministration*”, ricomprendendo atti e comportamenti che, anche se non riconducibili a specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

**2 Soggetti destinatari del Piano**

I destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nei limiti della compatibilità, sono i seguenti soggetti:

1. Personale dipendente;
2. Componenti del Consiglio Direttivo;
3. Componenti delle Commissioni;
4. Consulenti e Collaboratori;
5. Titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Il Consiglio Notarile Distrettuale di Cosenza provvede alla diffusione del presente Piano attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

I destinatari, nello svolgimento dei propri compiti e attività di competenza, si uniformano ai principi e ai contenuti definiti nel presente documento, attuando le misure di prevenzione di seguito individuate.

I componenti eletti quali Consiglieri del Consiglio Notarile di Cosenza per il periodo 2021-2024 non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, poiché il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l’anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [art. 13, lett. b), che ha modificato l'art. 14 del D.Lgs. 33/2013].

**3. Responsabile della Prevenzione della Corruzione**

Il Consiglio Notarile, con propria deliberazione, nomina il Responsabile della Prevenzione della corruzione scegliendolo, in base alle indicazioni fornite dall’ANAC col proprio Piano Anticorruzione, parte speciale, capitolo III, punto 2.1 penultimo comma, tra i componenti del Consiglio privi di deleghe gestionali, perché non dispone di dipendenti con qualifica individuata dal piano Nazionale”.

Il RPCT è preposto alla redazione del presente documento, nonché a vigilare sul funzionamento e sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione adottate.

In conformità dei dettami della Legge 190/2012, il RPCT è incaricato dei seguenti compiti:

* redigere e aggiornare il Piano, proponendo all’organo di indirizzo amministrativo l'approvazione del suddetto documento, nonché curarne la pubblicazione nel sito istituzionale;
* redigere una relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta da trasmettere all'organo di indirizzo amministrativo, nonché curarne la pubblicazione nel sito istituzionale;
* riferire all'organo di indirizzo amministrativo sull'attività svolta;
* monitorare i rapporti tra il Consiglio Notarile Distrettuale ed i soggetti terzi con cui stipulano contratti, mediante controlli a campione di natura documentale;
* ricevere segnalazioni che evidenzino condotte illecite o configurino la possibilità di un potenziale rischio di corruzione;
* ricevere le segnalazioni in caso di conflitti di interesse rilevati tramite apposita modulistica ovvero in casi di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

Si precisa che il PTPCT e la relazione annuale sono pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente all’interno della sezione *Amministrazione Trasparente*.

#  3.1. Interazioni fra il RPCT ed in Responsabile per la Protezione dei dati (RPD)

A seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, dell’entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, il Consiglio Direttivo competente del Collegio, con sua delibera, nomina il ‘*Responsabile della protezione dei dati personali*’ (RPD o DPO), provvedendo a comunicare i dati di contatto del suddetto al Garante per la protezione dei dati personali.

In considerazione delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione 2018 e del Garante per la protezione dei dati personali, il RPCT e il RPD svolgono i propri compiti e responsabilità in piena autonomia, essendo due figure ben distinte.

Il RPD è la figura designata dal Titolare o dal Responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo, cooperando con il Garante per la protezione dei dati e costituendo punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali.

Il sopracitato Responsabile costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se non può sostituirsi ad esso nell’esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull’accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall’ufficio che ha riscontrato l’accesso civico oggetto del riesame.

Occorre tuttavia precisare che, come ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere su istanza di accesso civico (doc. web n. 9090308 del 7 febbraio 2019), il Garante non può pronunciarsi sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e sull’esistenza di un eventuale interesse qualificato dell’istante, che rimangono di competenza dell’amministrazione adita (sindacabili di fronte alle competenti autorità, ai sensi dell’art. 25 della citata legge).

**4. Gestione del Rischio**

La gestione del rischio è un processo trasversale che prevede il coinvolgimento dei soggetti destinatari del Piano al fine di presidiare le attività del Consiglio Notarile Distrettuale in ambito rischio corruttivo e ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, favorendo un miglioramento continuo dell’Ente. In tale contesto, il sistema di prevenzione della corruzione del Consiglio Notarile Distrettuale di Cosenza è strutturato nelle seguenti fasi logiche:

1. Analisi del contesto (interno ed esterno);
2. Mappatura dei Processi
3. Valutazione del rischio;
4. Trattamento del rischio;
5. Definizione delle misure in coerenza con il livello di rischio individuato e monitoraggio sul funzionamento del processo.

Nell’elaborazione della metodologia utilizzata per la gestione del rischio, sono stati osservati i principi fondamentali richiamati dall’A.N.AC. nei diversi P.N.A. e le normative di riferimento applicabili.

## Analisi del Contesto

A fronte della natura e delle funzioni istituzionali svolte da ciascun Ente professionale, i Consigli Notarili Distrettuali hanno precise responsabilità verso i propri Iscritti, verso il CNN e nei confronti della società, sancite dalle leggi e dal Codice Deontologico.

Il Consiglio Notarile Distrettuale di Cosenza opera secondo il coordinamento e l’assistenza del Consiglio Nazionale del Notariato.

Inoltre, i Notai iscritti a ruolo sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa Nazionale del Notariato,Consigli Nazionali

Il Consiglio Nazionale del Notariato ( di seguito CNN ) è l’Ente Nazionale che riunisce tutti i Consigli Notarili Distrettuali, con sede in Roma.

L’ attività del CNN è disciplinata dalla legge istitutiva. Al Consiglio Nazionale spettano le seguenti funzioni:

* predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
* vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione notarile;
* coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Consigli Distrettuali nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie dei Consigli Distrettuali, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;
* promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
* designare i rappresentanti del CNN presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;
* dare direttive di massima per la soluzione delle controversie;
* esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli Notarili Distrettuali.

Per quanto concerne l’assistenza e il coordinamento a favore dei Consigli Distrettuali, provvede principalmente alle seguenti attività:

* Agevolare gli adempimenti amministrativi a carico dei Consigli Distrettuali, fornendo, laddove possibile, assistenza diretta (anche economica) ed indiretta (tramite apposite convenzioni), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’acquisto delle PEC, l’acquisto di un programma per la gestione della Fatturazione elettronica, la trasmissione delle PEC ai Ministeri richiedenti, l’assicurazione per responsabilità civile per i componenti dei Consigli Notarili, etc.;
* Promuovere l’attività formativa tramite l’organizzazione di specifici corsi di aggiornamento dedicati ai dipendenti dei Consigli Notarili Distrettuali;
* Fornire pareri ai Consigli Distrettuali in relazione alle richieste di chiarimento;
* Assistere i Consigli Distrettuali nella redazione di pareri e altre richieste da parte dei propri iscritti;
* Assistere i Consigli Distrettuali nelle attività disciplinari;
* Favorire, da parte dei Consigli Distrettuali, la promozione di attività intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti anche tramite il sistema di aggiornamenti e tramite la concessione di patrocini.

L'Ente, avente natura giuridica di ente pubblico non economico e che, in quanto tale, è anche in possesso di tutti i requisiti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell’organismo di diritto pubblico, tuttavia è privo di dirigente amministrativo.

### **Cassa Nazionale del Notariato**

L’Ente di Previdenza ed Assistenza dei Notai, con sede attualmente in Roma, Via Flaminia n. 168, è l'ente associativo senza scopo di lucro e non commerciale e con la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e dell’art. 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.509.

La Cassa Nazionale del Notariato , in attuazione del principio di cui all’art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, espleta, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività di assistenza, in favore della Categoria dei Notai per la quale è stato originariamente istituito.

In particolari, i compiti di previdenza sono:

* pensione di vecchiaia;
* pensione di vecchiaia anticipata;
* pensioni di invalidità ed inabilità;
* pensione ai superstiti di reversibilità ed indirette;
* rendita pensionistica.

Le attività di assistenza sono:

* provvidenze straordinarie ed altri interventi assistenziali,
* iniziative ed istituti di promozione e sostegno all’attività professionale e al reddito dei propri associati, con particolare riguardo ai giovani iscritti, anche con l’offerta di strumenti finanziari e servizi.

I compiti di previdenza e le attività di assistenza sono descritti e disciplinati da appositi Regolamenti.

Nell’ambito delle specifiche discipline legislative di riferimento l’Ente può perseguire scopi di previdenza ed assistenza complementari in favore dei Notai e dei loro familiari.

### **Consiglio Notarile Distrettuale**

I Consigli Notarili Distrettuali ed il CNN, sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. Tali Enti, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia. Anche se finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, pertanto senza oneri per la finanza pubblica, i Consigli Notarili sono sottoposti all’applicazione della Legge n. 190/2012 e dei decreti attuativi.

Il Consiglio Notarile Distrettuale di Cosenza, costituito da tutti i Notai Iscritti al ruolo, assume nell’ambito dell’esercizio della professione notarile notevole importanza ed autorità, poiché la suddetta iscrizione costituisce una autorizzazione ricognitiva da cui la legge fa derivare direttamente la legittimazione a svolgere l’attività professionale.

In particolare, il Consiglio Distrettuale ha precisi compiti istituzionali ed amministrativi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* promuovere e assicurare l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nel codice deontologico;
* verificare il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curare la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
* gestire le iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni dal ruolo notarile;
* assicurare un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
* partecipare alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative;
* concorrere con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare la categoria; organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti a ruolo, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
* vigilare sugli iscritti a ruolo, in qualsiasi forma giuridica affinché svolgano la loro attività professionale, richiedendo alla COREDI l’irrogazione di sanzioni disciplinari.

Inoltre, il Consiglio Distrettuale diffonde tra i propri iscritti il senso di responsabilità civile, con il fine di formare professionisti liberi e consapevoli del loro ruolo sociale, orientato ad indirizzare il professionista verso una responsabilità che tenga conto sia della scienza che della coscienza. Una esortazione a tutti i Notai alla necessità di attenersi alla formula dell’impegno e della solidarietà, delle scelte adeguate e dell’operare nel solo interesse della collettività.

Gli **organi dei Distretti Notarili**  sono:

1. Assemblea degli Iscritti: è costituita dagli iscritti a Ruolo. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva 16 febbraio 1913 n. 89 e dal regolamento approvato con regio decreto 10 febbraio 1941 n. 1326 e successive integrazioni e modifiche;
2. Consiglio Notarile: è un organismo eletto dall’Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva. Per il suo funzionamento può dotarsi di Regolamenti Interni. Il numero dei componenti è variabile in base al numero degli iscritti, attraverso la votazione a maggioranza relativa dei voti con scrutinio segreto e ogni Consiglio elegge un presidente, un tesoriere ed un segretario.

Il Consiglio notarile Distrettuale di Cosenza si compone di n. 7 Consiglieri con mandato di tre anni, rinnovabili. Sul portale istituzionale del Consiglio Distrettuale sono indicati i nominativi.

Per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, il Consiglio Distrettuale si avvale del supporto del personale dipendente per la gestione amministrativa e di controllo delle iscrizioni al ruolo, assistenza e comunicazione nei confronti dei Notai iscritti, gestione del portale istituzionale e di consulenze esterne a supporto delle attività contabili ed informatiche. Tuttavia, il Consiglio Distettuale può costituire al proprio interno Commissioni per lo svolgimento di attività inerenti alla missione istituzionale. I componenti delle Commissioni possono essere sia interni al Consiglio Distrettuale che esterne al medesimo. Il Consiglio Distrettuale di Cosenza non ha istituito Commissioni

Dalla mappatura svolta dal RPCT, di seguito si riportano le aree di rischio attinente alle attività del Consiglio Distrettuale.

**4.2. Mappatura delle aree di rischio e dei suoi processi**

Il Consiglio, valutando le attività tipiche, ha ritenuto che le Aree di rischio individuate dalla L. 190/2015 siano sufficienti a dare il quadro esaustivo della situazione, con l’accorgimento di aggiungerne una ulteriore area individuata quale specifica per gli Enti professionali dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 Agosto 2016 nella Parte Speciale Titolo III - Ordini e Collegi Professionali.

Il Consiglio, inoltre, ha individuato per ogni area i relativi processi e per alcuni di essi le fasi di cui si compongono.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che, tramite l’utilizzo di determinate risorse, arrivano all’ottenimento di un prodotto/servizio destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il concetto di processo in sé è chiaramente più ampio di quello di procedimento amministrativo, e può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso.

**A) Area relativa al Personale e alla gestione degli incarichi a consulenti e collaboratori**

Nella quale si possono individuare i seguenti processi:

- Reclutamento del personale;

- progressioni di carriera;

- Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione.

**B) Area acquisti servizi e forniture**

Nella quale si possono individuare i seguenti processi:

- acquisizione di beni;

- acquisizione di servizi;

all’interno dei processi relativi all’acquisto di beni e servizi si individuano le seguenti fasi:

a) Definizione dell’oggetto dell’affidamento

b) Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento

c) Requisiti di qualificazione

d) Requisiti di aggiudicazione

e) Valutazione delle offerte

f) Verifica delle eventuale anomalia delle offerte

g) Procedure negoziate

h) Affidamenti diretti

i) Revoca del bando

j) Redazione del cronoprogramma

k) Varianti in corso di esecuzione del contratto

l) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

**C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

I processi evidenziati per il Consiglio Distrettuale sono i seguenti:

- iscrizione, trasferimento, cancellazione dall’Albo Provinciale;

- rilascio di certificazioni e attestazioni ai propri iscritti;

- istruttoria di procedimenti disciplinari;

- composizione delle controversie (tra iscritti all’albo, ovvero tra questi e soggetti terzi);

- Procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche;

- Espressione di pareri di competenza;

- Designazione dei rappresentanti nei tavoli di lavoro;

- Concessione di patrocini;

- accreditamento eventi formativi.

**D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Rientrano in questa area i seguenti processi:

- incassi per somme dovute da iscritti e da terzi;

- pagamenti verso i creditori;

- gestione e recupero crediti.

**E) Aree specifiche di rischio** indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 Agosto 2016 nella Parte Speciale Titolo III - Ordini e Collegi Professionali.

- Formazione professionale continua.

- Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi

- Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici

**4.3. Valutazione del rischio**

Come previsto nell’allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, la valutazione del rischio passa attraverso una triplice fase, da attuarsi per ogni processo all’interno delle Aree di rischio individuate:

a) Identificazione del rischio: consiste nell’andare ad individuare (anche mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, dall’esperienza, ecc.) per ciascun processo/sottoprocesso il rischio che si possa verificare un fenomeno corruttivo, considerando il contesto esterno ed interno all’amministrazione. A seguito di quest’attività, I rischi possono venire inseriti in una sorta di “registro dei rischi”;

b) Analisi del rischio: consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che questo produce (tramite un indice di valutazione della probabilità e un indice di valutazione dell’impatto in termini economici, organizzativi e di reputazione) come di seguito specificato:

Per *probabilità* si intende la probabilità che si verifichi un evento corruttivo, valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi di natura oggettiva e soggettiva, tenendo conto di:

* contesto ambientale;
* persone coinvolte;
* frequenza e complessità del processo/attività;
* concretezza del vantaggio/interesse connesso al rischio;
* controlli in essere.

Con riferimento alla valutazione della probabilità, è possibile assegnare a ciascuna delle cinque categorie una scala di valori per determinare il livello di rischio:

* Alto (5): probabilità che l’evento di rischio si verifichi;
* Medio (3): probabilità che l’evento di rischio si possa verificare;
* Basso (1): probabilità che l’evento di rischio non si verifichi.

In tale contesto, la valutazione della probabilità complessiva sarà pari al valore assegnato con maggior ricorrenza.

Per *impatto* si intende la misura dell’effetto che il manifestarsi dell’accadimento del rischio comporta calcolando le conseguenze che l’evento di corruzione produrrebbe all'Ente secondo le seguenti categorie di impatto:

* Organizzativo;
* Economico;
* Reputazionale;
* Credibilità istituzionale;
* Effetti legali-sanzionatori.

Con riferimento alla valutazione dell’impatto, è possibile assegnare a ciascuna delle quattro categorie una scala di valori per determinare il livello di rischio:

* Alto (5): attività con evento di rischio che impatta direttamente sulla categoria;
* Medio (3): attività con evento di rischio che impatta indirettamente sulla categoria;
* Basso (1): attività con evento di rischio che non impatta sulla categoria.

In tale contesto, la valutazione dell’impatto complessivo sarà pari al valore assegnato alla categoria con valutazione maggiore.

Per tale ragione, la valutazione del rischio inerente di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell’evento per l’intensità del relativo impatto:

 *Rischio (E) = Probabilità (E) x Impatto (E)*



Il rischio inerente ottenuto può corrispondere al seguente valore:

* Alto: Attività per cui si necessita con priorità massima la definizione e l'attuazione di sostanziali misure di controllo;
* Medio: Attività per cui si necessita di definire e attuare interventi correttivi al fine di garantire un livello di attenzione costante sul processo;
* Basso: Attività per cui si prevede un monitoraggio costante e/o aspetti di miglioramento del controllo.

È opportuno precisare che, con riferimento alla valutazione complessiva del rischio di corruzione realizzata attraverso l’analisi di impatto e probabilità, nella ponderazione del rischio si ispira al criterio di “prudenza”, volto anche ad evitare una sottostima del rischio corruttivo, privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.

c) Ponderazione del rischio, consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento

Va preliminarmente evidenziato che la modesta dimensione dell’Ente e delle attività connesse, il rapporto immediato e diretto tra gli Organi istituzionali ed il personale riducono molto il rischio in tutte le aree individuate.

Per quanto riguarda il Consiglio Distrettuale, quindi, la valutazione del rischio con le modalità precedentemente individuate ha prodotto i seguenti livelli di rischio:

***4.3.1 Area relativa al Personale e alla gestione degli incarichi a consulenti e collaboratori***

a) Reclutamento e progressioni economiche

La valutazione del rischio inerente il reclutamento di personale a tempo determinato ed indeterminato o dell’attribuzione delle progressioni economiche è da considerarsi medio-basso, tenuto conto che la procedura di reclutamento del personale è rigidamente fissata dai vari interventi normativi e, d’altra parte, che il tipo del rapporto con orario settimanale estremamente limitato e l’importo del corrispettivo disponibile ed offerto non rendono appetibile questo posto di lavoro.

b) Conferimento di incarichi di collaborazione

Nel procedere alla valutazione del rischio inerente all’argomento in epigrafe, occorre premettere che i Consigli Notarili Distrettuali, almeno quelli di piccole dimensioni, non dispongono strutturalmente di entrate sufficienti per dotarsi di pianta organica adeguata alle proprie esigenze ed adempimenti, che sono enormemente aumentati in quest’ultimi anni per effetto della legislazione nazionale estesa ai Consigli Notarili Distrettuali. Gli incarichi di collaborazione e di consulenza sono necessari per integrare il lavoro in ogni suo aspetto ed anche per disporre di prestazioni che il personale ordinario, per competenza specifica, non può eseguire.

La valutazione del rischio è da considerarsi medio-basso, perché nonostante l’elemento fiduciario è l’aspetto ponderante, è da tenere in massima considerazione che le esigue disponibilità di bilancio impongono al Consiglio di destinare agli incarichi necessari corrispettivi molto modesti.

***4.3.2 Area acquisti servizi e forniture***

La valutazione del rischio dell’area in oggetto è media in funzione del fatto che il Consiglio Distrettuale non ha una struttura organizzativa adeguata con l’uso dell’istituto dell’affidamento diretto e della proroga, ma la possibilità che l’evento corruttivo si verifichi è basso perché il Consiglio, in ragione delle esigue entrate di cui dispone, limita al massimo gli acquisti, e prevede in bilancio esigui importi e massima attenzione all’economicità (ricerca dei rivenditori di zona più economici che implicano una rotazione naturale) per assicurare la sua chiusura in pareggio. Inoltre, la spesa si effettua nei vari momenti sotto il costante controllo degli organi istituzionali.

Il risultato di quanto esposto, come per la precedente area, fa sì che quest’area non risulta, seppur esposta, particolarmente appetibile a stimoli esterni.

***4.3.3. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario***

La valutazione del rischio nel complesso è medio-basso. In particolare è basso nelle procedure elettorali riferite ai Consigli e alle cariche, è medio nell’espressione dei pareri, nelle richieste d’intervento per la soluzione di controversie o nel concorso con le autorità locali nello studio e attuazione di provvedimenti, nel meccanismo d’individuazione o di nomina di rappresentanti presso commissioni ed Enti di carattere locale, nell’esercizio del potere disciplinare e nella concessione dei patrocini richiesti. Le attività dell’area sono attribuite alla competenza del Consiglio o di altri organi collegiali così come disposto e disciplinato dalla legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dal relativo regolamento modificato ed integrato.

***4.3.4. Area incassi e pagamenti e sovvenzioni e le attività con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario***

La valutazione del rischio è media.

Data l’assenza di criteri oggettivi di valutazione, il comportamento che può determinare l’illecito è costituito dall’alterazione del corretto svolgimento dell’istruttoria e dalla illegittima erogazione dei benefici. D’altra parte l’esiguità dei finanziamenti per il funzionamento del Consiglio Distrettuale e in tutte le sue attività controbilanciano la possibilità che il rischio teorico corruttivo si possa concretizzare.

In particolare, non è prevista l’erogazione di compensi (gettoni) ai componenti degli organi collegiali dell’Ente per l’esercizio di funzione istituzionale.

Le già ricordate esiguità di bilancio non consentono di erogare premi, contributi o sovvenzioni.

***4.3.5. Aree specifiche di rischio*** *indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 Agosto 2016 nella Parte Speciale Titolo III - Ordini e Collegi Professionali.*

La valutazione del rischio nei processi individuati in quest’area è medio/bassa.

Se pur i processi di cui trattasi risentono di una valutazione soggettiva dei requisiti, la scelta viene operata nell’ambito collegiale del Consiglio.

Tabella A - aree di rischio e valutazioni (allegata)

**5. Trattamento del rischio e** **Misure di Prevenzione**

In un’ottica di prevenzione dei reati di corruzione, il sistema di controllo a presidio delle attività individuato nel Piano segue i seguenti criteri:

* definizione dei principi di comportamento;
* diffusione della cultura della legalità attraverso la formazione a tutto il personale ed ai soggetti destinatari del Piano;
* segregazione di responsabilità e compiti nella struttura organizzativa;
* adozione di specifiche procedure per le attività ritenute ad alto rischio;
* definizione di obiettivi di elevazione del grado di trasparenza delle attività dell’ente, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

Il sistema di controllo è supportato da un’attenta attività di vigilanza svolta dal RPCT. Tale attività di monitoraggio sull’efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione avviene periodicamente attraverso:

* raccolta delle informazioni e reportistica in merito allo status di realizzazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo e degli obiettivi sulla trasparenza ed integrità;
* verifiche periodiche sul corretto adempimento dei principi dettati nel presente documento e sulla corretta applicazione delle misure preventive mediante richiesta della documentazione a supporto;
* interventi di audit effettuati;
* formazione effettuata.

Le suddette attività di monitoraggio saranno rendicontate al Consiglio notarile Distrettuale in occasione delle riunioni in via ordinaria o su specifica richiesta del RPCT, fermo restando la relazione annuale; in caso di evidenti inadempienze, il RPCT assumerà iniziative ritenute più opportune in considerazione delle indicazioni del Consiglio stesso.

Il sistema del trattamento del rischio per il Consiglio Notarile Distrettuale di Cosenza quale misura di prevenzione ha predisposto i seguenti atti di prevenzione:

**Codice di Comportamento del personale dipendente** già approvato ed è parte integrante del presente piano come allegato. Esso ha il fine di prevedere regole comportamentali specifiche che indirizzino il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche, individuando delle guide comportamentali per i vari casi.

Per quanto non espressamente previsto nel Codice di comportamento del Collegio, per i dipendenti si rinvia alle norme dettate dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, nella misura in cui esse risultino applicabili e compatibili con la tipologia del Collegio.

Il codice contiene criteri di applicabilità anche ai soggetti legati al Consiglio Distrettuale da rapporti di collaborazione/consulenza.

In merito ai contenuti del Codice, è fatto divieto ai destinatari di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare le ipotesi di reato disciplinate dagli articoli 318, 319 e 319-ter del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa sia che tale azione abbia successo, sia nel caso rimanga a livello di tentativo. Evitare quindi:

a) comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

b) comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;

c) qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

**Il whistleblowing**

Salva la responsabilità e le conseguenze per calunnia o diffamazione, il dipendente che denuncia all’Autorità Giudiziaria o segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio operato ai referenti indicati dalla PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD. WHISTLEBLOWING) approvata dal Consiglio Notarile Distrettuale per come prescritto dal regolamento ANAC n. 690 del 01/07/2020, pubblicato in G.U. n. 205 del 18/08/2020 ed entrata in vigore il 03/09/2020, non può essere licenziato, sanzionato, sottoposto a misura discriminatoria per motivi collegati alle iniziative di cui trattasi.

Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelato senza il suo consenso.

**Formazione, Diffusione e Obblighi Informativi**

Ai fini dell’efficace attuazione del Piano, è obiettivo del Collegio garantire a tutti i destinatari la conoscenza e la divulgazione delle regole di condotta e delle procedure ivi contenute. Il Consiglio Notarile Distrettuale nel rappresentare la volontà di non volersi sottrarre alle esigenze di trasparenza ma anzi, volendo essere promotore di un percorso di qualificazione dell’Ente stesso che sia dotato di un sistema di autocontrollo efficace di prevenzione dal pericolo della corruzione, avrà cura di organizzare un percorso di formazione in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione, adeguato alle attività dell’Ente.

Di seguito si evidenziano le altre misure individuate per ciascuna Aree di rischio.

Per una puntuale e completa esposizione dell’individuazione e trattamento del rischio si rimanda alla specifica tabella di seguito riportata (allegata):

***4.3.1 Area relativa al Personale e alla gestione degli incarichi a consulenti e collaboratori***

a) Reclutamento e progressioni economiche

Le misure da attuarsi per la prevenzione del rischio sono:

1) adeguamento ai principi del DLgs 165/2001 e al DLgs 39/2013;

2) rispetto delle misure indicate nel DLgs 165/2001 e nel del DPR 9 maggio 1994, n. 487;

3) trasparenza della procedura per la copertura dei posti vacanti mediante pubblicazione e diffusione sul sito istituzionale;

4) rispetto del codice di comportamento;

5) inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente

6) prevedere un’attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti relativi alle nuove assunzioni e/o alla progressione economica.

b) Conferimento di incarichi di collaborazione

Le misure da attuarsi per la prevenzione del rischio:

1) adozione e rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente (DLgs 165/2001 e al DLgs 39/20013);

2) trasparenza (pubblicazione e diffusione sul sito istituzionale) di un bando di selezione o procedura comparativa (con l’indicazione dell’incarico che si vuole conferire, l’indicazione preventiva dei requisiti e delle competenze professionali richieste);

3) inserimento nei contratti di affidamento dell’incarico della clausola che prevede la risoluzione automatica del stesso in caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte;

4) motivare le ragioni di pubblico interesse e dell’assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi;

5) impossibilità a conferire l’incarico senza la debita sottoscrizione e acquisizione della dichiarazione in cui si attesti tra l’altro:

a) l’assenza di conflitti d’interesse, incompatibilità, inconferibilità, ai sensi della L. n. 190/2012, della d. Lgs. n. 33/2013, del D. Lgs. n. 39/2013, e del d. lgs. n. 165/2001 s.m. e i.;

b) lo svolgimento o la titolarità di altri incarichi o attività ai sensi dell’art. 15 c.1 lett. c) del d. lgs 33/2013

c) l’autorizzazione rilasciata dal Consiglio di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del d. lgs 165/2001

d) la veridicità dei dati del CV.

***4.3.2 Area acquisti servizi e forniture***

Le misure da attuarsi per la prevenzione del rischio:

1) costituzione dell’albo dei fornitori al fine di assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti e di economicità;

2) adeguamento del sistema dei controlli interni e del sistema informativo;

***4.3.3. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario***

Le misure da attuarsi per la prevenzione del rischio:

1) Rispetto di quanto previsto dal DLgs 39/2013, per quanto attiene ai casi d’inconferibilità ed incompatibilità;

2) verifica di qualsiasi assenza di conflitto d’interesse all’interno degli organi deliberanti garantendo l’astensione dalla partecipazione alla decisione di quei soggetti che siano in conflitto di interessi, anche potenziale;

3) conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge;

4) rispetto, ove previsto, degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013.

***4.3.4. Area incassi e pagamenti e sovvenzioni e le attività con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario***

Le misure da attuarsi per la prevenzione del rischio sono:

1) Rispetto di quanto previsto dal DLgs 39/2013, per quanto attiene ai casi d’inconferibilità ed incompatibilità;

2) verifica di qualsiasi assenza di conflitto d’interesse all’interno degli organi deliberanti garantendo l’astensione dalla partecipazione alla decisione di quei soggetti che siano in conflitto di interessi, anche potenziale;

3) conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge;

4) rispetto, ove previsto, degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013.

***4.3.5. Aree specifiche di rischio*** *indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 Agosto 2016 nella Parte Speciale Titolo III - Ordini e Collegi Professionali.*

La misura da attuarsi per la prevenzione del rischio nei processi individuati in quest’area è la scelta preventiva dei requisiti e delle competenze per ogni materia di cui trattasi.

Tabella B - aree di rischio e Misure di prevenzione (allegata)

**5** **Sistema Disciplinare**

Al fine di garantire il rispetto e l’efficace attuazione del PTPCT, il Consiglio Distrettuale si impegna a predisporre idonei flussi comunicativi da parte di ciascun destinatario nei confronti del RPCT affinché possa essere pienamente realizzata la funzione di monitoraggio e controllo in relazione all’osservanza del Piano.

In tale contesto, ciascun destinatario sarà tenuto a segnalare al suddetto Responsabile le presunte violazioni e i comportamenti non conformi ai principi e dettami presenti nel documento di cui sia venuto a conoscenza.

**2. Sezione Trasparenza**

**2.1 Premessa**

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse.

In attuazione alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 97/2016, il PTPCT risulta integrato con l’apposita sezione dedicata alla Trasparenza, in cui si specifica il percorso di realizzazione della Sezione *Amministrazione Trasparente* del sito web del Consiglio Distrettuale di Cosenza, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa, nonché le misure finalizzate ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, la corretta individuazione dei responsabili e gli strumenti di verifica.

Gli obiettivi prefissati in materia di trasparenza sono:

* garantire la massima trasparenza nelle attività istituzionali secondo il principio del buon andamento e dell'imparzialità favorendo lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità all’interno del Consiglio Distrettuale;
* individuare e pubblicare i dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge ed eventuali dati ulteriori, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari
* garantire l’accesso civico (semplice o generalizzato), anche attraverso il sito istituzionale, allo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”[[2]](#footnote-2).

In tale contesto, la suddetta Sezione presenta un *link* all’interno dell’*Home Page* del sito istituzionale del Consiglio Distrettuale che trasferisce l’utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All’interno di ogni successiva pagina si possono attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d’ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e Regolamento Europeo 679/2016.

I contenuti delle singole pagine verranno aggiornati tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l’articolo di riferimento del D.Lgs. n. 33/2013).

Con riguardo all’accesso civico, visti gli ordinari 30 giorni di tempo previsti dall’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 per evadere le istanze di accesso civico pervenute, si dispone, anche ai fini delle conseguenti diverse responsabilità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 per come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 97 del 2016, che:

a) si ha ritardo nell’evasione dell’istanza di accesso civico in caso di perdurante mancata risposta all’istante tra il 31° ed il 45° giorno successivo ai predetti 30 gg. iniziali dati dalla legge;

b) si ha mancata risposta all’istanza di accesso civico, in caso di mancata risposta perdurante dal 46° giorno successivo ai predetti 30 gg. iniziali.

L’accesso civico può essere esercitato da chiunque, non in forma anonima, unicamente nei confronti del Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obbligo | Descrizione Dell’obbligo | Nominativo referente Accesso civico | Tel. Uff. | Fax Uff. | Mail | Modalità accesso civico |
| Accesso civico | **Referente per l’accesso civico**, nonché modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | **Consigliere nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione** | 0984-791575 | 0984-791575 | consigliocosenza@notariato.it | Invio telematico o per posta raccomandata o consegna del modulo di richiesta presente on line nella sezione “Accesso” |
| Accesso civico | Nome titolare potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Presidente dell’Ordine | 0984-791575 | 0984-791575 | consigliocosenza@notariato.it | Stesse modalità di cui sopra in caso di ritardo o mancata risposta |

Il Responsabile della Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

1. Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013 “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Come previsto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 97/2016., [↑](#footnote-ref-2)